

**ORIGINALE**

**REPERTORIO**  
n. 4393.....

*[Handwritten signatures and initials]*

**ESENTE  
BOLLO**

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE E REGOLAZIONE  
DELL'AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' DEL BACINO  
PROVINCIALE DI RAVENNA NELLA FORMA DI SOCIETA' DI  
CAPITALI A RESPONSABILITA' LIMITATA**

*in attuazione degli articoli 24 e 25 della l.r. 30 giugno 2008, n. 10,  
ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e per  
le finalità di cui alla l.r. 30 del 1998 e ss.mm.ii.*

tra

la Provincia di Ravenna C.F. 00356680397, di seguito denominata "Provincia", in persona del Presidente Francesco Giangrandi, nato a Cotignola (Ra) il 17/09/1948, domiciliato per la carica presso la sede della stessa, in forza della deliberazione del Consiglio Provinciale n.52 del 28/04/2009;

il Comune di Alfonsine C.F. 00242500395, di seguito denominato "Comune di Alfonsine", in persona del Sindaco Mauro Venturi, nato a Alfonsine (RA) il 01/07/1954, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 16/04/2009;


il Comune di Bagnacavallo C.F. 00257850396, di seguito denominato "Comune di Bagnacavallo", in persona del Sindaco Laura Rossi, nata a Bagnacavallo (RA) il 26/03/1952, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 21/04/2009;

il Comune di Bagnara C.F. 00218780393, di seguito denominato "Comune di Bagnara", in persona di Assessore Nereo Foschini, nato a Bagnara di Romagna (RA) il 24/01/1939, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20/04/2009 (atto di delega P.G. n. 2400 del 21/08/2009);

il Comune di Brisighella, C.F. 00202300398, di seguito denominato "Comune di Brisighella", in persona del Sindaco Davide Missiroli, nato a Faenza (RA) il 20/05/1978, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/04/2009;

il Comune di Casola Valsenio, C.F. 81002910396, di seguito denominato "Comune di Casola Valsenio", in persona del Sindaco Nicola Iseppi, nato a Faenza (RA) il 12/08/1977, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 11/04/2009;

*[Handwritten signatures and initials]*



il Comune di Castelbolognese C.F. 00242920395, di seguito denominato "Comune di Castelbolognese", in persona di Assessore Silvano Parrini, nato a Marradi (RA) il 01/04/1951, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.31 del 20/04/2009 (atto di delega P.G. n. 9565 del 21/08/2009);

il Comune di Cervia C.F. 00360090393, di seguito denominato "Comune di Cervia", in persona di Assessore Mariano Dellachiesa, nato a San Mauro Mare (FC) il 11/07/1954, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/04/2009 (atto di delega P.G. n. 44500 del 24/08/2009);

il Comune di Conselice C.F. 00203130398, di seguito denominato "Comune di Conselice", in persona del Sindaco Maurizio Filipucci, nato a Genova (GE) il 01/03/1955, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/04/2009;

il Comune di Cotignola C.F. 00148580392, di seguito denominato "Comune di Cotignola", in persona di Assessore Ivo Pasquali, nato a Lugo (RA) il 26/08/1945, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20/04/2009 (atto di delega P.G. n. 7662 del 19/08/2009);

il Comune di Faenza C.F. 00357850395, di seguito denominato "Comune di Faenza", in persona del Sindaco Claudio Casadio, nato a Faenza (RA) il 11/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 14/05/2009;


il Comune di Fusignano C.F. 00343220398, di seguito denominato "Comune di Fusignano", in persona di Assessore Giordano Tabanelli, nato a Fusignano (RA) il 18/02/1948, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21/04/2009 (atto di delega P.G. n. 8123 del 20/08/2009);

il Comune di Lugo C.F. 82002550398, di seguito denominato "Comune di Lugo", in persona del Sindaco Raffaele Cortesi, nato a Lugo (RA) il 23/10/1949, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 08/04/2009;

il Comune di Massalombarda C.F. 00202100392, di seguito denominato "Comune di Massalombarda", in persona di Assessore Marina Lamonarca, nata a Udine (UD) il 13/07/1967, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 21/04/2009 (atto di delega P.G. n. 6906 del 21/08/2009);






















100

il Comune di Ravenna C.F. 00354730392, di seguito denominato "Comune di Ravenna", in persona di Assessore Gabrio Maraldi, nato a Ravenna (RA) il 27/05/1956, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 18/05/2009 (atto di delega P.G. n. 82558 del 24/08/2009);

il Comune di Riolo Terme C.F. 00226010395, di seguito denominato "Comune di Riolo Terme", in persona di Vice Sindaco Sante Cavina, nato a Faenza (RA) il 28/02/1954, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 27/04/2009;

il Comune di Russi C.F. 00246880397, di seguito denominato "Comune di Russi", in persona di Vice Sindaco Paolo Donati, nato a Russi (RA) il 01/02/1952, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/04/2009;

il Comune di Sant'Agata sul Santerno C.F. 00349960393, di seguito denominato "Comune di Sant'Agata sul Santerno ", in persona del Sindaco Luigi Antonio Amadei, nato a Lugo (RA) il 17/02/1938 domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21/04/2009;



il Comune di Solarolo C.F. 00218770394, di seguito denominato "Comune di Solarolo", in persona del Sindaco Fabio Anconelli, nato a Faenza (RA) il 30/06/1964, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 21/04/2009;

#### PREMESSO CHE

1 - I principali riferimenti legislativi che sottendono al presente atto sono, per gli aspetti istituzionali e organizzativi, la Legge Regionale n. 10 del 2008 e il Decreto Legislativo 267 del 2000 e, per contenuti e funzioni, la Legge Regionale n.30/1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale", come modificata dalle Leggi Regionali n. 38/2001, n. 1/2002, n. 8/2003, n. 17/2004, n. 14/2005, n. 13/2006, n. 29/2007, n. 10/2008, n. 22/2008 e il Decreto Legislativo n. 422 del 1997 e ss.mm.ii., del quale le Leggi Regionali richiamate sono attuazione.

2 - La Legge Regionale 30/1998 e ss.mm.ii. punta alla promozione di un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolve a un ruolo centrale, prevede l'incentivazione della razionale organizzazione del traffico e della circolazione attraverso lo sviluppo dell'intermodalità e della sicurezza, promuove ed opera per la cultura della mobilità sostenibile nonché per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi che individuali.





3 - L'atto di indirizzo triennale 2007-2010 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 109 del 3 aprile 2007, prorogato con addendum dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, atto n.166 del 22/04/2008, definisce la volontà di rafforzare il ruolo delle Agenzie Locali per la mobilità ed il trasporto pubblico locale ed in particolare "è da considerare scopo condiviso dalle istituzioni regionali e locali il dare massima autorevolezza in ogni bacino alla corrispondente Agenzia, quale strumento di programmazione e attuazione coordinato non solo del trasporto pubblico, ma più in generale della strategie della mobilità. Costituisce obiettivo primario la capacità di raggiungere accuratezza ed efficacia nei controlli sulla quantità e qualità dei servizi, di sapersi misurare con le sfide dell'integrazione tra servizi su gomma e su ferro, nonché tra servizi tradizionali e innovativi, di contribuire alla riorganizzazione della mobilità, non solo collettiva, dei propri bacini".


4 - I Comuni del territorio provinciale e la Provincia di Ravenna, con convenzione repertorio n. 2873 del 30 novembre 2001 della Provincia di Ravenna, hanno provveduto ad istituire l'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico del bacino provinciale di Ravenna, nella forma di esercizio coordinato delle funzioni previste dalla L.R. 30/1998 e ss.mm.ii., attraverso la Conferenza dei rappresentanti legali degli enti convenzionati e l'ufficio comune di Agenzia.

5 - I Comuni del territorio provinciale soci di A.T.M. S.p.A., la Provincia di Ravenna, con convenzione repertorio n. 3491 del 14 giugno 2004 della Provincia di Ravenna, hanno provveduto a definire il controllo congiunto della Società "TPL RETE s.r.l.", che svolge attività di "amministrazione di immobili, reti ed impianti relativi a servizi di trasporto pubblico locale e comunque attinenti alla mobilità".

6 - La Provincia di Ravenna, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45/32976 del 11.04.2006, e i Comuni di Ravenna, con atto del Consiglio Comunale n. 30/8454 del 26.01.2006, e di Faenza, con atto del Consiglio Comunale n. 117/1606 del 30.03.2006, enti sottoscrittori assieme alla Provincia dell'Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna, hanno approvato, relativamente alla Agenzia Locale per la mobilità ed il trasporto pubblico locale nella provincia di Ravenna, un "Documento di indirizzi per la sua trasformazione in società a responsabilità limitata" con l'obiettivo, tra l'altro, di "dare all'Agenzia una forma societaria più idonea alle attività che dovrà eseguire (società a responsabilità limitata)" e "integrare in un'unica società le funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia e da TPL RETE s.r.l. e, in parte, gli ambiti patrimoniali".

7 - La Legge Regionale n. 10 del 30 giugno 2008 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni, all'articolo 24, comma 1, espressamente prevede "... l'adeguamento del sistema delle Agenzie





locali per la mobilità le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 1998 con l'esclusione della gestione dei servizi"; all'articolo 25, comma 1, lettera a, prevede, inoltre "l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000".

8 - L'Intesa-quadro, in attuazione dell'art. 26 della L.R. 10/2008 circa il riassetto organizzativo del sistema delle Agenzia locali per la mobilità, definita con atto della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 2172 del 15.12.2008, pubblicata sul BUR n. 19 del 11.02.2009, tra la Regione Emilia-Romagna, le Province e i Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini per l'attuazione della riforma del Trasporto pubblico locale in Emilia-Romagna da attuarsi entro il 31 dicembre 2010.



9 - L'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico del bacino provinciale di Ravenna, come costituita al precedente punto 4, ha svolto fino ad oggi le funzioni assegnate. Tuttavia il mutato quadro di riferimento generale, le nuove funzioni assegnate dall'evoluzione della normativa di settore, gli indirizzi regionali, la conseguente debolezza organizzativa dell'attuale assetto istituzionale e organizzativo dell'Agenzia rendono necessario ed urgente un rafforzamento della stessa sia relativamente all'assetto istituzionale che a quello organizzativo, in maniera conforme all'atto di indirizzo espresso dagli enti come aggiornato dalle nuove disposizioni derivanti dalle leggi e atti regionali richiamati.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le suindicate parti, in attuazione della normativa come richiamata nelle premesse, convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1 Oggetto della presente convenzione.

1. La presente convenzione ha per oggetto la costituzione e la regolazione dell'Agenzia locale per la mobilità dell'ambito territoriale della provincia di Ravenna, per l'esercizio delle le funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in materia, come richiamate al successivo articolo 3, e le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale dagli Enti aderenti.
2. Le parti intendono altresì disciplinare in questa sede, oltre a quanto previsto dall'articolo 30 comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, quanto segue:
  - a. i poteri di indirizzo alla gestione dell'Agenzia;



- b. le quote di partecipazione economica all'Agenzia locale per la mobilità dell'ambito territoriale della provincia di Ravenna;
- c. la composizione e nomina degli organi dell'Agenzia;
- d. le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti assunti dall'Agenzia;
- e. la disciplina del periodo transitorio.

## Articolo 2

### Poteri di indirizzo degli Enti contraenti e forme di consultazione tra gli stessi

1. I poteri di indirizzo e le forme di consultazione sono esercitati dagli Enti contraenti in forma collegiale attraverso la Conferenza di indirizzo.

2. La Conferenza di indirizzo è costituita dai rappresentanti legali degli Enti, nelle persone del presidente, del sindaco o di un loro delegato, ed è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia di Ravenna o suo delegato. La Conferenza di indirizzo è inoltre convocata quando lo richieda 1/3 (un terzo) degli Enti Locali o un numero di essi che rappresenti 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.

3. La Conferenza di indirizzo si esprime in merito a: obiettivi e priorità da perseguire, servizi da realizzare, investimenti e scelte di fondo della gestione dell'Agenzia. La Conferenza è altresì la modalità di consultazione tra gli Enti contraenti sulle questioni oggetto della presente convenzione e sulle materie delegate all'Agenzia.

4. La Conferenza di indirizzo è validamente costituita quanto sia presente un numero di soci che rappresenti almeno il 60% (sessanta) del capitale sociale.



4. Le decisioni della Conferenza sono formalizzate in deliberazioni, assunte con una maggioranza che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno) delle quote come definite dal comma 1 dell'articolo 4 seguente.

5. Le funzioni di segreteria della Conferenza di indirizzo sono svolte dalla Provincia di Ravenna.

6. Le decisioni, come formalizzate, sono trasmesse all'Agenzia e agli Enti contraenti.

## Articolo 3

### Costituzione dell'Agenzia locale per la mobilità dell'ambito territoriale della provincia di Ravenna



1. Le parti contraenti costituiscono l'agenzia locale per la mobilità dell'ambito territoriale della provincia di Ravenna in forma di società di capitali a responsabilità limitata. L'Agenzia è costituita per il perseguimento delle finalità istituzionali in materia di trasporto pubblico locale, come previste dalla normativa richiamata nelle premesse, e in conformità all'art. 3 comma 27 e seguenti della legge 244/2007.

2. A tal fine gli Enti Locali sottoscrittori acquisiscono, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, il controllo diretto e congiunto, della Società a responsabilità limitata denominata "TPL Rete s.r.l.", acquisendo le quote e operando le trasformazioni necessarie al fine di assicurare quanto definito dai commi seguenti del presente articolo e degli articoli successivi della presente convenzione, se ed in quanto direttamente attinenti all'Agenzia.

3. L'Agenzia locale per la mobilità dell'ambito territoriale della provincia di Ravenna, costituita come società di capitali a responsabilità limitata, è denominata "ambRA - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna s.r.l.", di seguito per brevità denominata Agenzia, avrà durata fino all'anno 2040, salvo proroga sulla base delle deliberazioni degli Enti Locali sottoscrittori della presente convenzione.

4. L'agenzia può essere sciolta anticipatamente per l'esaurimento dei suoi scopi, per l'impossibilità di realizzare i suoi scopi e nelle altre ipotesi previste dallo Statuto, con deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun ente convenzionato. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste per le società per azioni di cui agli artt. 2450 e ss. c.c. in quanto compatibili. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Agenzia viene ripartito tra i singoli enti in ragione della quota di partecipazione.

5. Ogni ente convenzionato può recedere dall'Agenzia con un preavviso che deve pervenire almeno dodici mesi prima rispetto al momento di efficacia del recesso. Le quote di proprietà dell'Ente che recede saranno acquisite, in proporzione alle quote di partecipazione possedute, dagli altri Enti Locali sottoscrittori della convenzione; con conseguente rideterminazione delle quote definite dal successivo art. 4.

6. L'Agenzia ha i seguenti scopi:

- a. progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- b. esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale e

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




alle attività allo stesso connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale, ovvero di indirizzo programmatico, e di gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;

- c. amministrare, in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;
- d. progettare, ridefinire o modificare, anche in dettaglio, i servizi di TPL offerti in sede di gara e i servizi potenziati .

7. Per il perseguimento degli scopi in precedenza indicati, l'Agenzia potrà svolgere le seguenti attività:

- a. la programmazione, l'amministrazione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale, di proprietà o conferito in uso per gli scopi dell'Agenzia, funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- b. la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per gli investimenti infrastrutturali;
- c. la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
- d. la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara, alla stipulazione del contratto di servizio;
- e. intervenire, insieme agli enti locali, nella negoziazione e nella stipulazione con la Regione degli accordi di programma finalizzati alla realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato, ai sensi degli artt. 12 e 30 comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 30/98;
- f. il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale;



- g. la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico locale;
- h. la gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" e il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività;
- i. compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali. A tali fini potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni in società e imprese a capitale pubblico, aventi oggetto analogo o connesso al proprio scopo sociale, escluse le società affidatarie dei servizi di tpl, sosta, parcheggi, accessi ai centri urbani;
- j. raccogliere fondi presso i propri soci sotto forma di mutui con o senza interessi, secondo la previsione di legge, nonché rilasciare fidejussioni, cauzioni, garanzie reali, anche nell'interesse dei terzi, ferma l'inalienabilità e l'indisponibilità degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano;
- k. ogni altra attività relativa a competenze, funzioni, controlli inerenti alla mobilità delle persone e delle merci, che gli enti soci attribuiranno all'Agenzia, aggiuntivi rispetto a quelli che hanno originato la stessa Agenzia, quali:
- istituzione e/o concessione dei servizi;
  - funzioni relative alla sicurezza;
  - approvazione delle zone tariffarie STIMER;
  - elaborazione di: Piano di Bacino, analisi e progetti di mobilità nella provincia, PUM, PUT, Piani di Area Vasta (Comuni al di sotto dei 50.000/Associazione di Comuni), contributo al Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT) e valutazioni sull'intermodalità nazionale e transeuropea;
  - sviluppo di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari della portualità e dell'aeroportualità previsti nel PRIT;
  - sviluppo della logistica (traffico merci, etc.) secondo logiche e tecnologie sostenibili delle politiche intermodali.

8. Al fine di esplicitare più efficacemente le funzioni ad essa assegnate, l'Agenzia può stabilire forme di cooperazione, nonché di convenzionamento, per lo svolgimento in modo coordinato delle

*fr* *gr* *fr* *fr*

*fr*

*fr* *fr*

*fr* *fr*

*fr* *fr*

*fr*


*fr*

*fr*

*fr*

*fr* *fr*

*fr* *fr* *fr*



funzioni di progettazione, di promozione, di organizzazione, di controllo della mobilità e di gestione, con altre agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale costituite per ambiti territoriali diversi.

Articolo 4  
Quote di partecipazione.

1. La quota di partecipazione all'Agenzia relativa a ciascun Ente contraente viene determinata, avendo preso a riferimento per i comuni la popolazione rilevata al censimento generale della popolazione dell'anno 2001, nel modo seguente :

- Provincia di Ravenna	20,00
- Comune di Alfonsine	2,70
- Comune di Bagnacavallo	3,71
- Comune di Bagnara di Romagna	0,40
- Comune di Brisighella	1,72
- Comune di Casola Valsenio	0,65
- Comune di Castel Bolognese	1,89
- Comune di Cervia	5,95
- Comune di Conselice	2,03
- Comune di Cotignola	1,58
- Comune di Faenza	12,34
- Comune di Fusignano	1,73
- Comune di Lugo	7,27
- Comune di Massa Lombarda	1,96
- Comune di Ravenna	30,96
- Comune di Riolo Terme	1,23
- Comune di Russi	2,42
- Comune di Sant'Agata sul Santerno	0,49
- Comune di Solarolo	0,97

2. Le quote di partecipazione di cui al precedente comma 1 saranno rideterminate automaticamente in relazione alla popolazione rilevata in sede dei successivi censimenti generali della popolazione.

3. Ogni Ente socio è rappresentato da un solo soggetto, presidente, sindaco o loro delegato, portatore di un voto plurimo, corrispondente alle quote di partecipazione di cui al precedente comma 1.

4. Il capitale sociale, come inizialmente definito, potrà essere aumentato una o più volte dall'Assemblea, previa determinazione degli Enti soci, anche mediante il conferimento di crediti, beni immobiliari e mobiliari, aziende. Possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Nell'ipotesi si aumento del capitale sociale i soci manterranno i medesimi rapporti di partecipazione al capitale sociale

*[Handwritten signature]*

10 *[Handwritten signature]*




come definiti al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 2481 bis comma 1 del C.C.

Articolo 5  
Organi dell'Agenzia: composizione e nomina.

1. Sono organi dell'Agenzia: l'Assemblea, l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale.
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti contraenti nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato. Ogni Ente socio è rappresentato in seno all'Assemblea dell'Agenzia da un solo soggetto, portatore di voto plurimo, corrispondente alla quota di partecipazione di cui al precedente articolo 4. L'Assemblea ha le competenze previste dalla Statuto ed assume le proprie deliberazioni secondo le modalità ivi previste.
3. L'Amministratore Unico, a cui è affidata l'amministrazione dell'Agenzia, è nominato, e può motivatamente essere revocato, dall'Assemblea. I poteri e le funzioni dell'Amministratore unico sono definiti dallo Statuto.
4. Il Collegio Sindacale, composto da tre membri, è nominato dall'Assemblea, tra soggetti aventi i requisiti di legge.

Articolo 6  
Forme di informazione e consultazione.

1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia, di cui all'articolo 11 dello Statuto, comma 1 punti da "a" a "k", sono comunicate preventivamente agli enti convenzionati nel termine di quarantacinque giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni.
2. Al fine di garantire una piena partecipazione da parte di tutti gli Enti aderenti, a prescindere dall'entità della quota di partecipazione, l'Agenzia promuove sedi di consultazione con gli Enti aderenti sui temi di maggiore importanza; l'Agenzia promuove altresì sedi di consultazione con parte degli Enti aderenti in relazione a temi di loro specifico interesse. Inoltre, per quanto attiene all'esercizio del diritto di informazione e di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia, da parte dei Consigli degli enti convenzionati, si richiama quanto previsto, a riguardo, negli Statuti e nei regolamenti degli Enti stessi.
3. Ulteriori consultazioni e verifiche sono disposte qualora ne facciano richiesta 1/3 (un terzo) degli Enti Locali aderenti o un numero di Enti che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.



Articolo 7  
Modalità di trasmissione degli atti.

1. Al fine di consentire agli Enti Locali associati di partecipare in modo corretto e sostanziale all'attività dell'Agenzia, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea o dell'Amministratore unico, sono inviati agli Enti Locali convenzionati, a cura dell'Agenzia medesima, anche per via telematica o su supporto informatico:

- a. gli atti fondamentali e tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. i contratti di servizio ed i principali atti destinati a regolamentare i rapporti tra il/i gestore/i dei servizi e l'Agenzia;
- c. i regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'Agenzia;
- d. gli atti di programmazione attuativa di opere ed investimenti di particolare rilevanza strategica od economica;
- e. i contratti di mutuo sottoscritti di durata superiore ai tre anni e di importo maggiore a un milione di euro.


Articolo 8  
Rapporti finanziari e obbligazioni degli enti aderenti.

1. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. L'Agenzia tiene apposita separata contabilità per la regolazione del trasporto pubblico e per le altre attività, proprie o delegate, previste dallo statuto dell'Agenzia.

3. Gli Enti convenzionati, con riferimento alla regolazione del trasporto pubblico, si obbligano a garantire l'equilibrio di bilancio dell'Agenzia:

- a. attraverso la copertura dei servizi richiesti ed effettuati in aggiunta e/o a integrazione rispetto ai servizi minimi definiti dall'accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna, ciascuno per le quote di servizio riferite al territorio di rispettiva competenza;
- b. per eventuali ulteriori oneri derivanti dalla gestione dei contratti di servizio, mediante trasferimenti integrativi ripartiti tra gli enti in misura proporzionale ai servizi fruiti, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza;
- c. per eventuali ulteriori oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna, mediante trasferimenti integrativi ripartiti tra gli enti o in misura proporzionale ai servizi fruiti nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, se riferiti a servizi di trasporto pubblico, oppure in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione di cui al precedente articolo 4 comma 1 se riferiti a spese generali di funzionamento.



4. Gli Enti convenzionati, con riferimento alle altre attività, proprie o delegate, previste dallo statuto dell'Agenzia, si obbligano a garantire l'equilibrio di bilancio dell'Agenzia medesima:

- a. attraverso l'affidamento di compiti aggiuntivi che siano, di norma, in grado di generare una capacità di autofinanziamento almeno sufficiente a coprire i maggiori costi che ne derivano;
- b. attraverso la copertura, qualora non si verificano le condizioni di cui al precedente punto a., degli eventuali maggiori costi, in misura direttamente proporzionale alle attività affidate.

5. Gli Enti convenzionati si obbligano a rendere disponibili le reti e le dotazioni essenziali al trasporto pubblico come in uso per il servizio in essere al momento di costituzione dell'Agenzia. Qualora esistano ragioni tecniche ed economiche si impegnano ad affidare la gestione delle stesse all'Agenzia. Le reti e le dotazioni essenziali possono essere conferite in proprietà all'Agenzia.

#### Articolo 9 Gestione transitoria


1. Al fine di assicurare la continuità di servizio tra l'Ufficio di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale e l'Agenzia, la Provincia di Ravenna assicura la disponibilità all'Agenzia della sede e dei relativi servizi (utenze, pulizie, collegamenti informatici e assistenza informatica) fino al 31.12.2010 a fronte di un rimborso forfetario annuo omnicomprensivo definito in € 25.000,00 (venticinquemila).

2. La gestione dei rimborsi IVA da parte dello Stato è assicurata dalla Provincia di Ravenna fino al termine dell'esercizio 2009. Gli attivi e i passivi relativi a tale gestione sono regolati direttamente tra Provincia di Ravenna e Comuni interessati. Entro il 31 dicembre 2009 sarà rimborsato alla Provincia la quota equivalente al 10% (dieci) di quanto non trasferito dallo Stato, ripartito tra gli Enti in misura proporzionale ai servizi fruiti, calcolato in km-vettura o km-vettura equivalenti per il periodo che ha determinato i mancati rimborsi. Entro il 31 dicembre 2010, con le stesse modalità di ripartizione, saranno rimborsati alla Provincia gli eventuali ulteriori mancati rimborsi da parte dello Stato.

3. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento delle professionalità verranno agite le azioni tese a garantire la continuità, in attuazione di quanto previsto dell'art. 42 della L.R. 10/2008.

#### Articolo 10 Registrazione e spese

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B alla Tabella, art. 16.



2. Le eventuali spese di registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico della Provincia di Ravenna, salvo rivalsa pro quota a carico degli altri sottoscrittori.

Articolo 11  
Entrata in vigore

1. La presente convenzione si compone di numero 11 (undici) articoli e viene approvata e sottoscritta dalle parti contraenti contestualmente allo statuto della società a responsabilità limitata denominata "ambRA - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna s.r.l.", come trasformazione della Società a responsabilità limitata denominata "TPL Rete s.r.l.", il cui testo è allegato alla presente convenzione (Allegato A) e della stessa costituisce altresì parte integrante.

2. La presente Convenzione, approvata dagli organi competenti degli Enti contraenti, entra in vigore il giorno successivo a quello della firma da parte dei rappresentanti degli Enti convenzionati.

Letto, confermato e sottoscritto.

RAVENNA 25 Agosto 2009

Per la Provincia di Ravenna

Il Presidente Francesco Giangrandi

Per il Comune di Alfonsine

Il Sindaco Mauro Venturi

Per il Comune di Bagnacavallo


Il Sindaco Laura Rossi

Per il Comune di Bagnara di Romagna

L'Assessore Nereo Foschini

Per il Comune di Brisighella

Il Sindaco Davide Missiroli



PROF.

(Signature)

100

100

Per il Comune di Casola Valsenio

Il Sindaco Nicola Iseppi Nicola Iseppi

Per il Comune di Castel Bolognese

L'Assessore Silvano Parrini Silvano Parrini

Per il Comune di Cervia

L'Assessore Mariano Dellachiesa Mariano Dellachiesa

Per il Comune di Conselice

Il Sindaco Maurizio Filipucci Maurizio Filipucci

Per il Comune di Cotignola

L'Assessore Ivo Pasquali Ivo Pasquali

Per il Comune di Faenza

Il Sindaco Claudio Casadio Claudio Casadio

Per il Comune di Fusignano

L'Assessore Giordano Tabanelli Giordano Tabanelli

Per il Comune di Lugo

Il Sindaco Raffaele Cortesi Raffaele Cortesi

Per il Comune di Massa Lombarda

L'Assessore Marina Lamonarca Marina Lamonarca

Per il Comune di Ravenna

L'Assessore Gabrio Maraldi Gabrio Maraldi

Per il Comune di Riolo Terme

Il Vice Sindaco Sante Cavina Sante Cavina

Per il Comune di Russi


Il Vice Sindaco Paolo Donati Paolo Donati

Per il Comune di Sant'Agata sul Santerno

Il Sindaco Luigi Antonio Amadei Luigi Antonio Amadei

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Stam...' and other illegible marks.

Vertical handwritten text on the left margin, possibly a date or reference number.



Per il Comune di Solarolo


Il Sindaco Fabio Anconelli

Fabio Anconelli



*[Handwritten signatures and initials]*  
Mr. Giuseppe Scavone, AD

*[Handwritten signatures and initials]*



# ALLEGATO

Allegato A

## STATUTO


### **ambRA – Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna società a responsabilità limitata**

*in attuazione degli articoli 24 e 25 della l.r. 30 giugno 2008,  
n. 10, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267  
del 2000 e per le finalità di cui alla l.r. 30 del 1998 e  
ss.mm.ii.*



adh  
Allegato A  
[Handwritten signatures and initials, including 'adh', 'ambRA', and various illegible signatures]

[Handwritten signature]



44  
Allegato A

## STATUTO

### **ambRA – Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna società a responsabilità limitata**

**in attuazione degli articoli 24 e 25 della L.R. 30 giugno 2008,  
n. 10, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18  
agosto 2000 n. 267 e per le finalità di cui alla L.R. 30 del  
1998 e ss.mm.ii.**

#### **Titolo I – Denominazione, oggetto, sede, durata**

##### **Art. 1 Denominazione**

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata  
"ambRA – Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna s.r.l. ".


##### **Art. 2 Oggetto sociale**

1. La società ha per oggetto quanto segue:
- a. progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
  - b. esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività allo stesso connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale, ovvero di indirizzo programmatico e di gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;
  - c. amministrare, in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;
  - d. progettare, ridefinire o modificare, anche in dettaglio, i servizi di TPL offerti in sede di gara e i servizi potenziati.



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature that appears to be 'Antonio...' and several other initials.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'M...' and another that appears to be 'M...'.



11

11


2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale l'Agenzia potrà svolgere le seguenti attività:

- a. la programmazione, l'amministrazione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale, di proprietà o conferito in uso per gli scopi dell'Agenzia, funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- b. la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per gli investimenti infrastrutturali;
- c. la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
- d. la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara, alla stipulazione del contratto di servizio;
- e. l'intervento, insieme agli enti locali, nella negoziazione e nella stipulazione con la Regione degli accordi di programma finalizzati alla realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato, ai sensi degli artt. 12 e 30 comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 30/98;
- f. il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale;
- g. la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico locale;
- h. la gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente" ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività;
- i. compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni in società e imprese a capitale pubblico, aventi oggetto analogo o connesso al proprio scopo sociale, escluse le società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, sosta, parcheggi, accessi ai centri urbani;



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Handwritten signature at the bottom center of the page.



7-11

- j. raccogliere fondi presso i propri soci sotto forma di mutui con o senza interessi, secondo la previsione di legge, nonché rilasciare fidejussioni, cauzioni, garanzie reali, anche nell'interesse dei terzi, ferma l'inalienabilità e l'indisponibilità degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano;
- k. ogni altra attività relativa a competenza, funzioni, controlli inerenti alla mobilità delle persone e delle merci, che gli enti soci attribuiranno all'Agenzia, aggiuntivi rispetto a quelli che hanno originato la stessa Agenzia, quali:
- I. istituzione e/o concessione dei servizi;
  - II. funzioni relative alla sicurezza;
  - III. approvazione delle zone tariffarie STIMER;
  - IV. elaborazione di: Piano di Bacino, analisi e progetti di mobilità nella provincia; PUM, PUT, Piani di Area Vasta (Comuni al di sotto dei 50.000/Associazione di Comuni), contributo al Piano Regionale Trasporti (PRIT) e valutazioni sull'intermodalità nazionale e transeuropea;
  - V. sviluppo di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari della portualità e dell'aeroportualità previsti nel PRIT;
  - VI. sviluppo della logistica (traffico merci, etc.) secondo logiche e tecnologie sostenibili delle politiche intermodali.

Art. 3  
Sede

1. La Società ha sede nel comune di Ravenna all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. La società, nel rispetto delle forme di Legge potrà istituire e sopprimere ovunque, purché nell'ambito dell'Unione Europea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.
3. E' di competenza dell'Assemblea la deliberazione, approvata con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto, di trasferimento della sede in comune diverso e l'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie.


Art. 4  
Libro dei soci

1. La società tiene, a cura dell'amministratore, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle



Multiple handwritten signatures and initials are present on the right side of the document, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Handwritten signature at the bottom center of the page.



partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

2. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura dell'amministratore a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5  
Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**Titolo II - Capitale sociale e altre risorse finanziarie**

Art. 6  
Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di € 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.

2. Il capitale della società è interamente pubblico.

3. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte dall'Assemblea anche mediante il conferimento di crediti, beni immobiliari e mobiliari, aziende; possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

4- Nell'ipotesi di aumento del capitale sociale i soci manterranno i medesimi rapporti di partecipazione al capitale sociale come definiti in sede di convezione istitutiva dell'Agenzia, pertanto spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute ai sensi dell'art. 2481 bis comma 1 del C.C.

Art. 7  
Finanziamento dei soci


1. I soci, previo consenso individuale degli stessi, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto capitale, futuro aumento capitale, ovvero mediante finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi



dy  
[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



F  
e  
n  
e  
e

4  
6  
7  
8

della vigenti disposizioni di Legge e regolamentari in materia bancaria e creditizia, attualmente art. 11 D.Lgs. 385/93, delibera C.I.C.R. 3 marzo 1994, decreti del Ministero del Tesoro emanati in data 6 luglio 1994, 7 ottobre 1994 e istruzioni attuative della Banca d'Italia pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1994, delibera C.I.C.R. 19 luglio 2005 n. 1058 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2005 n. 188 e fatte salve tutte le eventuali successive modificazioni ed integrazioni della materia.

2 Gli enti soci, per la finalità di finanziamento della società, potranno, altresì, deliberare di promuovere e procedere, nelle forme consentite dalle vigenti norme di legge, alla raccolta del risparmio tra il pubblico.

#### Art. 8 Riduzione del capitale sociale

1. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione ai singoli soci di determinate attività e beni sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, nel rispetto dell'art. 2482 C.C.
2. Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale i soci manterranno i medesimi rapporti di partecipazione al capitale sociale come definiti in sede di convenzione istitutiva dell'Agenzia.

#### Titolo III - Recesso


#### Art. 9 Recesso del socio

1. Il recesso dalla società è consentito solo nei casi previsti dall'art. 2473 C.C. o da altre norme inderogabili di legge.
2. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata a/r indirizzata all'Organo Amministrativo. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dalla iscrizione nel Registro Imprese, o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che legittima il diritto di recesso.
3. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Presidente dell'Assemblea.
4. Per la determinazione del valore della quota del socio receduto, e per le modalità di liquidazione, si farà riferimento alle norme di cui all'art. 2473 C.C.
5. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se entro novanta giorni dalla iscrizione nel Registro Imprese, o se non prevista dalla trascrizione nel libro soci, la società



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Faint, illegible text or markings are visible along the right edge of the page, possibly from a scanning artifact or a partially cut-off document.

revoca la delibera che lo legittima o deliberò lo scioglimento della società.

6. In tutti gli altri casi ogni Ente socio può recedere dalla Società con un preavviso che deve pervenire almeno dodici mesi prima rispetto al momento di efficacia del recesso.

7. Le quote di proprietà dell'Ente socio che recede saranno acquisite, in proporzione alle quote di partecipazione possedute, dagli altri Enti Soci sottoscrittori della convenzione, con conseguente rideterminazione delle quote definite dalla convenzione perfezionata tra gli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

#### **Titolo IV - Organi della società**

##### **Art. 10 Decisioni dei soci**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico e tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. A tal fine l'amministratore unico ovvero i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea già convocata fino a quattro giorni prima rispetto al giorno previsto per la convocazione.

2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, con metodo collegiale; l'assemblea si costituisce e delibera validamente quando è presente un numero di soci che rappresenti almeno il 66% (sessantasei) del capitale sociale; le decisioni sono assunte con una maggioranza che rappresenti almeno il 51% (cinquantuno) del capitale sociale.

3. Le decisioni dei soci in ordine ai punti b., c., f., g. del comma 1 dell'art. 11 del presente statuto sono adottate, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, con una maggioranza qualificata che rappresenti almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

##### **Art. 11 Competenze dell'Assemblea**

1. Sono riservate al voto dell'Assemblea:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e la revoca dell'amministratore unico, dei sindaci e del revisore, se previsto;
- c. la decisione in ordine alla attribuzione del controllo contabile di cui all'art. 2409 bis C.C.;



*ML*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*



- d. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e. la gestione del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale;
- f. le modificazioni del presente statuto;
- g. le decisioni di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori;
- i. la deliberazione di assunzione di partecipazioni in altre imprese ivi comprese quelle comportanti l'assunzione di una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- j. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- k. i regolamenti di organizzazione e di contabilità, gli indirizzi in merito alla dotazione e organizzazione del personale;
- l. gli altri oggetti demandati inderogabilmente dalle leggi, dallo statuto e quelli che l'amministratore unico o un terzo dei soci o il collegio sindacale riterranno opportuno sottoporre all'Assemblea medesima.

Art. 12  
Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Amministratore unico convoca e presiede l'Assemblea. L'Assemblea è inoltre convocata quando lo richiama un numero di soci che rappresenti 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.
2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito della provincia di Ravenna.
3. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata o con altri mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto (8) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; la convocazione indica il giorno, l'ora la sede dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. E' garantita, comunque, la trasmissione delle proposte di deliberazione degli atti fondamentali preventivamente agli enti convenzionati nel termine di quarantacinque giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni.
4. Nella convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione nel caso in cui nella prima data indicata l'Assemblea non risulti validamente costituita. L'Assemblea di seconda

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*





convocazione non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. L'Assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico entro 20 (venti) giorni dalla formale richiesta fatta da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o dalla metà dei soci, indipendentemente dal capitale rappresentato. Il termine dei 20 (venti) giorni deve essere considerato perentorio salvo l'esigenza di garantire, comunque, la trasmissione delle proposte di deliberazione di atti fondamentali, di cui è richiesta la trattazione, preventivamente agli enti convenzionati nel termine di trenta giorni prima della deliberazione.

#### Art.13

#### Partecipazione dei soci all'assemblea

1. Ogni Ente socio è rappresentato da un solo soggetto, presidente, sindaco o loro delegato, e ha diritto al voto in proporzione alle quote di partecipazione alla società.

2. Ogni Ente socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La persona delegata non può essere amministratore, sindaco o dipendente della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante, con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di delega e/o subdelega.

3. I rappresentanti degli Enti soci possono intervenire all'Assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, di esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario. Delle modalità di partecipazione verrà dato atto nel verbale delle seduta.

#### Art.14


#### Deliberazioni dell'assemblea

1. Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità della costituzione nonché dell'identità e della legittimazione dei

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.





Faint, illegible text or markings are visible along the right edge of the page, possibly from a scanning artifact or a margin.

presenti. Il Presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

2. In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.

3. Il Presidente è assistito da un segretario indicato tra il personale della società e, qualora lo ritenga opportuno, da due scrutatori designati dall'Assemblea tra i soci.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte di norma a voto palese, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, quando richiesto dalla legge, dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### Art. 15 Amministratore unico

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, che può essere scelto anche tra i non soci.

2. All'Amministratore Unico spetta il compenso determinato dall'Assemblea e il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del proprio ufficio.

3. L'Amministratore Unico resta in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e può essere rinominato.

#### Art. 16 Competenze dell'Amministratore Unico


1. All'Amministratore Unico spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria della società e, così, in via esemplificativa quelli di:

- a. tenere e firmare la corrispondenza;
- b. assumere e licenziare il personale; assumere le determinazioni organizzative necessarie al buon andamento della società, nell'ambito degli indirizzi dati dall'Assemblea;
- c. acquistare e vendere beni mobili in genere, compresi quelli iscritti nei pubblici registri, fatto salvo quanto riservato alle competenze dell'Assemblea;



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



1  
2  
3  
4  
5

6  
7  
8  
9

- d. emettere note e fatture;
- e. procedere a revisioni e liquidazioni di conti;
- f. esigere somme e quant'altro comunque dovuto e da chiunque alla società e per qualsiasi titolo; in particolare riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques e assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati degli Enti Locali, delle Tesorerie dello Stato, della Cassa Depositi e Prestiti, i Dipartimenti del Territorio del Ministero delle Finanze, gli Uffici Doganali, la Banca d'Italia e qualsiasi altra Cassa o Banca pubblica e privata;
- g. rilasciare di quanto riscosso quietanze e discarichi nelle forme richieste, con esonero delle casse solventi da ogni e qualsiasi responsabilità;
- h. compiere le normali operazioni bancarie e così aprire e chiudere conti; depositare e ritirare somme, titoli e valori; emettere assegni sui conti correnti della società e presso qualsiasi banca o istituto di credito, anche allo scoperto fino a concorrenza dei fidi accordati alla società stessa; aprire cassette di sicurezza e disporre del loro contenuto; emettere ordinativi di riscossione e pagamento;
- i. girare all'incasso, protestare e quietanzare effetti cambiari ed altri titoli all'ordine;
- j. emettere tratte sui debitori della società;
- k. compiere ogni atto e operazione negli interessi della società presso gli uffici pubblici e privati, effettuando anche ritiri e spedizioni di merci, valori, pieghi, lettere raccomandate e assicurate;
- l. fare e ritirare depositi cauzionali; consentire vincoli e svincoli di ogni specie;
- m. rappresentare la società nei confronti di qualsiasi autorità amministrativa, politica e militare, fiscale e sindacale, firmando istanze, ricorsi e reclami;
- n. stipulare contratti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e in particolare contratti di locazione e di assicurazione, nonché di forniture e di appalto anche con pubbliche amministrazioni;
- o. nominare procuratori determinandone i poteri entro i limiti di quelli spettanti;
- p. presentare ai soci il budget di previsione per l'esercizio dell'anno successivo entro il mese di ottobre di ciascun anno.




*MM*  
*M. G. P.*  
*Scavone*

*Car. P. P.*

*P. P.*

*P. P.*

*M. G. P.*     *M. G. P.*     *M. G. P.*     *M. G. P.*



2. Per gli atti di straordinaria amministrazione ed in genere per tutti gli atti che comportino acquisti, vendite e permuta di immobili, o beni mobili funzionali al trasporto pubblico locale, conferimento degli stessi in altre società, assunzione di mutui e di finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie, emissioni e avallo di effetti, obbligazioni di qualunque natura e assunzioni di qualsiasi onere eccedente l'ordinaria amministrazione, sarà necessaria apposita delibera dell'Assemblea, che si costituirà e delibererà validamente ai sensi degli articoli 10, 12, 13 e 14 del presente statuto.

Art. 17  
Collegio sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri, aventi i requisiti richiesti dalla legge.
2. Il Collegio Sindacale resta in carica per il periodo determinato all'atto della nomina e può essere rinominato

Art. 18  
Funzionamento del collegio sindacale e controllo contabile

1. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio Sindacale è altresì attribuito il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis e seguenti C.C., salvo che per diversa decisione dell'Assemblea dei soci o per obbligo di legge il controllo contabile non venga affidato ad un revisore contabile o a una società di revisione iscritti nel registro dei revisori.
2. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e seguenti C.C. per quanto attiene al controllo legale dei conti, ed i doveri e i poteri di cui agli articoli 2409 bis e seguenti C.C. per quanto attiene all'esercizio del controllo contabile.
3. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.


Art. 19  
Incompatibilità

1. Negli organi della società non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C.

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.





0  
1  
2  
3  
4

5  
6  
7  
8  
9

## Titolo V - Bilancio e utili

### Art. 20 Esercizi sociali

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le forme previste dalle norme in materia, sarà compilato ai sensi di legge il bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni della chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società; in quest'ultimo caso peraltro l'Amministratore Unico deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

2. La società garantisce agli Enti Locali l'equilibrio economico delle attività relative alla regolazione del trasporto pubblico e la tenuta di apposita contabilità separata per gli altri tipi di attività.

### Art. 21 Distribuzione degli utili

1. Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2340 C.C. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte per legge, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci, deliberata dall'Assemblea.

## Titolo VI - Scioglimento e clausola di rinvio

### Art. 22 Scioglimento e liquidazione

1. La società può essere sciolta anticipatamente per l'esaurimento dei suoi scopi, per l'impossibilità di realizzare i suoi scopi e nelle altre ipotesi previste dallo Statuto, con deliberazione dell'Assemblea.


2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun ente socio. Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme espressamente previste per la liquidazione delle società a responsabilità limitata di cui agli artt. 2487 ss. c.c.

3. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri della Società viene ripartito tra i singoli enti in ragione della quota di partecipazione.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several others below it.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature on the left and another on the right.





0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z



